



Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*
aia@pec.minambiente.it

E p.c.: Spett.le ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/VIA
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aora@cert.arpa.emr.it*

Prot. L / 16 / 20

Ravenna, 16 Gennaio 2020

Oggetto: Vostra Nota m_amte.DVA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0033272.20-12-2019 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 69781 del 11 dicembre 2019" – Osservazioni del Gestore.

Egregi signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato la società ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 69781 del 11 dicembre 2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ("la Diffida").

In particolare, ISPRA ha riscontrato la violazione della prescrizione riportata al paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo che recita *"In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed*

SEDE LEGALE E AMM.VA:
Via di Roma, 67 - 48121 RAVENNA
Tel. 0544 34317
Fax 0544 37169
info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it
www.almapetroli.com

ALMA PETROLI S.P.A.
CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393

STABILIMENTO:
Via Baiona, 195 - 48123 RAVENNA
Tel. 0544 696411
Fax 0544 696410
raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it
www.almapetroli.com

eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità e comunque nel minor tempo possibile deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità".

Pertanto, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della Diffida:

- a) *Trasmetta una relazione in cui analizza le contromisure che adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente;*
- b) *Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite, il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI".*

Con la presente, la Società intende presentare le proprie osservazioni con riferimento alla Diffida ricevuta.

In primo luogo, Alma Petroli tiene a sottolineare che, diversamente da quanto assunto nella Diffida, non si è verificata alcuna violazione della prescrizione riportata al paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

La contestazione ricevuta riguarda i dati trasmessi da Alma Petroli con nota prot. n. L./330/2019 del 28 novembre 2019 (in adempimento della diffida di cui alla nota ISPRA prot. 50484 del 23 agosto 2019) a cui la Società ha allegato le analisi delle acque convogliate dallo scarico SF1, tipologia 1, verso l'impianto di depurazione della ditta SAI S.r.l. Tali analisi evidenziano il superamento dei limiti di omologa previsti dal Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. ("il Regolamento"). Il superamento di tali limiti di omologa, tuttavia, non rappresenta una violazione di *"limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale" né una "non conformità ad altre prescrizioni tecniche"*.

In proposito si deve ricordare che la prescrizione n. 34 dell'AIA – che regola lo scarico SF1 - prevede che lo stesso *"sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 e T2) a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI con le modalità e condizioni ivi riportate"*.

Il Regolamento, a sua volta, rinvia alle schede di omologa al medesimo allegate, contemplando espressamente la possibilità che i flussi conferiti da Alma Petroli all'impianto di depurazione possano superare i limiti di omologa. In questo caso il Regolamento configura semplicemente un'anomalia da affrontare attivando la procedura indicata nel medesimo atto.

Il superamento dei limiti di omologa non rappresenta dunque una "violazione" di limiti autorizzatori o una non conformità a prescrizione tecnica bensì un evento di cui deve essere assicurata la gestione secondo le modalità definite nel Regolamento medesimo. Il superamento deve essere *"documentato e trasmesso all'impianto di depurazione"* così come gli *"eventi che lascino predire il sicuro superamento"*. Inoltre *"lo Stabilimento è tenuto a comunicare all'Impianto l'invio di reflui con caratteristiche potenzialmente al di sopra dei limiti di omologa e l'Impianto è tenuto a comunicarne l'accettazione"* e deve essere tenuta a disposizione delle autorità *"evidenza documentale della gestione delle non conformità"*.

Pertanto, la (sola) disciplina applicabile in caso di superamento dei limiti di omologa è quella stabilita dal Regolamento e non trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo che riguarda il diverso caso di violazione di prescrizioni AIA e non conformità a prescrizioni tecniche.

A conferma di quanto sopra, si fa presente che il superamento dei limiti di omologa è circostanza da sempre inclusa nel reporting annuale della Società rispetto a cui non è mai emersa la necessità di rispettare la disciplina dettata dal paragrafo 12.6. In proposito si allega evidenza degli esiti analitici trasmessi, negli anni, a Codesta Spett.le Autorità (Allegato 1).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con riferimento al punto (a) della Diffida - con cui si chiede ad Alma Petroli di trasmettere *"una relazione in cui analizza le contromisure che adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente"* - la Società ritiene che non si renda necessaria alcuna *"contromisura"* in quanto - come sopra argomentato - l'evento contestato (i.e. mancata registrazione su file e informativa all'autorità entro 24 ore) non si è verificato non essendo la disciplina di cui al paragrafo 12.6 del PMC applicabile al caso di specie.

Ciononostante, nello spirito di collaborazione che ne caratterizza la condotta, la Società si rende disponibile, in adempimento di quanto richiesto dal punto (a), ad attuare quanto previsto nel paragrafo 12.6 anche in caso di anomalie nelle concentrazioni dei reflui recapitanti nello scarico SF1. A tal fine riteniamo, tuttavia, necessaria una valutazione congiunta tra le parti per definire le tempistiche di comunicazione in relazione alla specificità dello scarico, al monitoraggio qualitativo dello stesso e alle tempistiche di ricezione del dato analitico definitivo.

Quanto al punto (b) la Società si impegna a trasmettere su base mensile, come già attuato a partire dal 30 settembre 2019 (prot. L/273/19 del 30/09/2019, prot. L/285/19 del 10/10/2019, prot. L/330/19 del 28/11/2019 e prot. L/357/19 del 18/12/2019) in adempimento della diffida di cui alla nota ISPRA prot. 50484 del 23 agosto 2019, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI S.r.l. per il richiesto periodo di sei mesi: a tal fine, si allegano alla presente le analisi per il parametro idrocarburi totali relative al mese di dicembre 2019 (Allegato 2).

Alma Petroli coglie l'occasione per sottolineare che, dalla Diffida di cui in oggetto e dalla precedente diffida trasmessa con nota ISPRA prot. 50484 del 23 agosto 2019, traspare un possibile disallineamento tra l'interpretazione che la Società da una parte, e l'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo dall'altra assegnano alle prescrizioni dell'AIA e del PMC relative allo scarico SF1.

La Società chiede pertanto - anche al fine di chiarire tali aspetti e discutere, ove necessario, gli opportuni adeguamenti di AIA e del PMC nonché del Regolamento con SAI S.r.l. e inoltre al fine di discutere le modalità di attuazione del paragrafo 12.6 del PMC - un incontro con Codesta Spett.le Autorità e con l'Autorità di Controllo.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA